

**CERTIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO DI PERSONE DISABILI**

Il / La Sig./a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

- presenta un grave deficit della funzione visiva, tale da ritenere l'interessato/a fisicamente impedito/a all'espressione autonoma del voto  
(patologia \_\_\_\_\_,  
certificata dal Dott. \_\_\_\_\_)
- presenta difficoltà della funzione motoria dell'arto superiore  dx  sx, tali da ritenere l'interessato/a fisicamente impedito/a all'espressione autonoma del voto.  
(patologia \_\_\_\_\_,  
certificata dal Dott. \_\_\_\_\_)
- presenta una grave riduzione della funzione deambulatoria.

In \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**IL MEDICO**

Riferimenti normativi:

**Legge n.104/1992 art.29**, comma 3): "Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto. L'accompagnatore deve essere iscritto alle liste elettorali. Nessuno elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha accolto tale compito."

**T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39, mod. dall'art. 1 L 5 febbraio 2003 n. 17**: "...omissis...i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto....omissis...."

**Legge n.15/1991 (mod. da legge n.277/1993, art.8) Art.1 comma 1**: "In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare diritto al voto in altra sezione del comune, che sia collocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art.2, previa esibizione unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione."

**Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – del 21/03/2011 n. 1721** "..... omissis.....Sono, infatti, non conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indicano anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore" risulti trascritta la sola espressione "infermità" riportata nel certificato..."